

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO

Ufficio LL.PP. e Ambiente

**DISCIPLINARE PER L'ALTERAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E PER I RELATIVI
RIPRISTINI**

Indice

Art 1.	natura, contenuti e limiti del disciplinare.....	3
Art 2.	modalità di presentazione della richiesta	3
Art 3.	modalità di esecuzione degli scavi.....	3
Art 4.	modalità di esecuzione dei ripristini stradali.....	4
Art 5.	modalità di conduzione dei lavori	5
Art 6.	interventi da eseguirsi con urgenza	6
Art 7.	facoltà dell'amministrazione comunale	6
Art 8.	obblighi del concessionario.....	6
Art 9.	distanze dai servizi pubblici comunali	7
Art 10.	cauzione e garanzia	7
Art 11.	regolamenti comunali.....	8
Art 12.	documenti applicabili	8

ART 1. NATURA, CONTENUTI E LIMITI DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare contiene le norme che regolano le attività di alterazione del suolo pubblico ed i successivi relativi ripristini su tutto il territorio comunale.

Per quanto non previsto da presente regolamento si richiamano le leggi nazionali in materia di urbanistica e di edilizia ed in particolare il vigente codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione.

ART 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda di nulla osta per l'alterazione di suolo di proprietà comunale deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di Barberino di Mugello e redatta su apposito modulo rilasciato dal comune e reso legale con l'apposizione di una marca da bollo dell'importo vigente al momento della presentazione.

Al modulo debitamente compilato, dovranno essere allegati in duplice copia:

- planimetria in adeguata scala con l'indicazione della viabilità, degli edifici esistenti, delle aree oggetto della richiesta di occupazione evidenziate, delle superfici di spazi pubblici da occupare distinti tra "occupazioni permanenti" ed "occupazioni temporanee" e dei particolari di esecuzione;
- relazione tecnica di dettaglio;
- eventuali autorizzazioni di altri enti comunque necessarie e previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.

L'amministrazione comunale rilascerà entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda il nulla osta.

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati all'amministrazione comunale attraverso la trasmissione dei relativi stampati allegati al nulla osta rilasciato.

Contemporaneamente all'inizio dei lavori dovrà essere comunicato anche il nominativo e l'indirizzo della ditta esecutrice degli stessi.

Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori si renda necessario occupare temporaneamente il suolo pubblico e/o adottare un'ordinanza sindacale per la regolamentazione della circolazione veicolare, il richiedente non potrà iniziare i lavori senza aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico e/o l'emissione di ordinanza sindacale.

ART 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Qualsiasi canalizzazione posata nel corpo stradale dovrà essere, di norma, posta ad una profondità non inferiore a ml. 50 misurata dal piano viabile al suo estradosso, sia nel caso di posa in senso longitudinale all'asse della strada che per gli attraversamenti, in generale si farà riferimento alle normative vigenti in materia di singoli servizi.

Prima di procedere allo scavo la ditta autorizzata dovrà, nel caso di strade asfaltate, tagliare opportunamente la pavimentazione stradale per tutto il suo spessore con mezzi adeguati (preferibilmente sega circolare ad acqua onde evitare un andamento irregolare ai bordi dello scavo stesso).

In caso di pavimentazioni in porfido, lastre di pietra, cemento o similari si procederà allo smontaggio ed all'accantonamento per il riutilizzo della sola parte di sovrastruttura interessata allo scavo ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi.

Lo scavo per la posa in opera in senso trasversale alla sede stradale dovrà essere eseguito per metà lunghezza alla volta mantenendo e assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata.

È vietato procedere all'escavazione della seconda parte della carreggiata se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente.

Gli scavi dovranno essere opportunamente sbatacchiati secondo le vigenti norme antinfortunistiche e dovranno essere riempiti con pietrisco tipo misto cava o di fiume perfettamente arido e compattato sino ad ottenere una densità pari al 95% della densità ottima della prova AASHO modificata o in casi particolari, se richiesta dall'ufficio tecnico del Servizio Gestione del Territorio con misto cementato granulometria 0/30 e dosaggio 0/80 o malta di cemento autolivellante avente allo stato indurito una massa volumica non superiore a Kg7mc. 1600 con resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 12 Kg/mq.

Le acque rinvenute nel corso degli scavi eseguiti dovranno essere deviate con appositi scarichi in opere stradali esistenti quali pozzetti, chiaviche o simili, nei modi e nelle forme impartite sul posto di volta in volta dal personale tecnico dell'amministrazione comunale mediante segnalazione al gestore delle fognature comunali.

In corrispondenza di opere idrauliche (ponti, ecc.) è consentita l'infissione di grappe, arpioni, anelli e simili per il sostegno dei tubi ed è fatto assolutamente divieto di demolire o intaccare, anche parzialmente, il manufatto.

Particolari dell'ancoraggio alle strutture dovranno comunque essere concordati preventivamente con l'ufficio tecnico del Servizio Gestione del Territorio.

ART 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI

Il corpo stradale e le sue pertinenze (marciapiedi, banchine, zanelle, pozzetti, ecc.) interessate dai lavori dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte senza alterarne in alcun modo la sagoma originale e le quote preesistenti.

Il piano viabile deve essere ripristinato secondo le indicazioni di seguito riportate:

a) STRADE ASFALTATE

- **nel caso di scavi longitudinali:** conglomerato bituminoso a caldo, spessore cm 10, pezzatura 0- 20 mm. Per tutta la lunghezza dello scavo effettuato; tappeto d'usura sovrastante in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura 0,10 o 0,05 mm. Da concordare con l'ufficio tecnico comunale, spessore finito cm. 3 per una larghezza pari a:

- Metà carreggiata per strade con larghezza oltre 5,50 ml;
- Tutta la carreggiata per strade con larghezza inferiore a 5,50ml.

Si dovrà comunque porre ogni cura onde evitare la formazione di controtendenze rispetto alla situazione esistente in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale; qualora dovesse verificarsi un inconveniente del genere, il concessionario dovrà provvedere a risagomare l'intera sede stradale in modo da garantire le pendenze necessarie.

I tempi e le modalità di esecuzione dei ripristini con conglomerato a caldo ed il successivo tappetino d'usura dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico comunale.

L'ufficio tecnico potrà inoltre disporre, in caso di particolari situazioni, la fresatura del piano strada o l'estensione del tappetino di usura all'intera sezione stradale anche in casi non previsti dal presente dal presente disciplinare.

Ad intervento ultimato non dovranno riscontrarsi discontinuità sul piano viabile che possano pregiudicare la sicurezza del traffico veicolare e/o pedonale, come la formazione di scalini in corrispondenza delle attaccature con il conglomerato bituminoso preesistente.

Su tutto il perimetro dell'attaccatura della nuova pavimentazione con la vecchia si dovrà provvedere ad asperzione di emulsione bituminosa al 55% previo allontanamento di polveri e residui terrosi e conseguente spolveratura sull'emulsione con stesa di calce eminentemente idraulica o cemento.

- **nel caso di attraversamenti:** conglomerato bituminoso a caldo, spessore cm 10, pezzatura 0- 20 mm. per tutta la larghezza dello scavo effettuato; tappeto d'usura sovrastante in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura 0,10 mm o 0,05 mm, da concordare con l'ufficio tecnico comunale, spessore finito cm 3, per una larghezza pari a 4,00 ml. trasversalmente alla strada sullo scavo effettuato.

- **sui marciapiedi:** in caso di interventi sui marciapiedi asfaltati deve essere eseguito un sottofondo con calcestruzzo R'bk 200 per uno spessore di cm.10 e successivo ripristino della pavimentazione bituminosa con pezzatura 0,05.

Per marciapiedi fino a cm. 150 tappeto bituminoso per tutta la larghezza, per misure superiori larghezza del tappeto cm. 150 minimo.

Per pavimentazioni dei marciapiedi diverse, valgono le norme riportate nei commi che seguono.

ALTRI TIPI DI STRADE

Nel caso di strade con pavimentazione sterrata e /o di diversi tipo di asfalto ed in ogni altro caso di interventi su aree pubbliche diverse dalle strade, i ripristini dovranno essere concordati di volta in volta con l'ufficio tecnico comunale- settore lavori pubblici.

Resta inteso che se si formeranno avvallamenti del piano viabile sul tratto stradale interessato dallo scavo ascrivibili a pessimi riempimenti o altro, sarà cura del concessionario provvedere alla loro riparazione e questi rimarrà responsabile di eventuali danni derivanti dagli avvallamenti stessi.

Il concessionario resterà responsabile per eventuali futuri avvallamenti del ripristino per un periodo di 12 mesi (dodici) dalla data della comunicazione di fine dei lavori.

Nei tratti a porfido ed in lastricato di pietra la pavimentazione stradale ed il relativo sottofondo dovranno essere ricostruiti utilizzando il pietrame e il porfido esistente, solo se necessario opportunamente reintegrato con materiale analogo fornito a cura del concessionario.

Le fosse biologiche e i pozzetti di raccolta di liquami in genere, installati su suolo pubblico dovranno essere a perfetta tenuta e dotati di doppio coperchio, in genere quello in vista in ghisa o altro materiale indicato dall'ufficio tecnico comunale settore lavori pubblici a atto a sopportare carichi stradali.

È fatto obbligo al concessionario di ripristinare, alla fine dei lavori, la segnaletica verticale e/o orizzontale che sia stata eventualmente danneggiata e/o rimossa durante i lavori.

ART 5. MODALITÀ DI CONDUZIONE DEI LAVORI

Il concessionario durante il corso dei lavori:

- non dovrà ostacolare il libero deflusso delle acque lungo il piano viabile, i fossi, le zanelle e le pertinenze in genere, né effettuare depositi di materiale di rifiuto ed attrezzi sul piano viabile;
- dovrà apporre a propria cura e spese tutti i segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e Regolamento di esecuzione. In particolare dovrà essere ottemperato a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.L. 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni, e dagli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
- resterà responsabile di ogni incidente, danno o molestia che possa derivare a terzi e cose per mancato o deficiente sistema di segnalazione e sarà perseguito ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.L. 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
- dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità che in qualsiasi tempo dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio personale tecnico e di vigilanza nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito;

- Dovrà riparare tutti i danni che in dipendenza dell'esecuzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere connesse, potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze che a terzi rimanendo sempre responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare dai lavori.
- In caso di inadempienza, anche parziale, e di esecuzione di lavori non conformi al presente disciplinare ed alle modalità esecutive contenute nel nulla-osta, l'Amministrazione Comunale intimerà al concessionario di ripristinare a regola d'arte, le opere; trascorso il termine concesso l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra con recupero delle spese sostenute e documentate nelle forme e nei modi di legge.

ART 6. INTERVENTI DA ESEGUIRSI CON URGENZA

In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il pronto intervento può essere effettuato dandone immediato preavviso all'ufficio tecnico del Servizio Gestione del Territorio - Settore Lavori Pubblici e all'ufficio Polizia Municipale.

Il comune provvederà a rilasciare specifico nulla osta per gli interventi urgenti.

Resta inteso che, se, dalla successiva verifica, non si riscontrassero le caratteristiche di somma urgenza e/o che comunque i lavori non fossero stati eseguiti nel rispetto del presente disciplinare, il richiedente è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

ART 7. FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È fatta salva la facoltà piena ed insindacabile dell'Amministrazione concedente di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie ed in qualsiasi momento al tratto di strada interessato dai lavori sia all'andamento planimetrico sia alla sagoma stradale, senza che la ditta concessionaria possa opporsi in alcun modo.

In tal caso l'Amministrazione potrà in ogni tempo, a suo insindacabile giudizio, modificare il nulla-osta ed anche revocarlo in tutto o in parte, con preavviso di tre giorni da darsi anche mediante semplice lettera raccomandata A.R. alla ditta, senza che per ciò questa possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese, compensi ed indennità di nessun genere.

La ditta concessionaria nel periodo designato dal preavviso suddetto, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo stradale e sue pertinenze eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dall'Amministrazione concedente a suo insindacabile giudizio.

In casi di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio, a spese della ditta concessionaria, con il recupero delle spese sostenute e documentate nei modi e nelle forme di legge.

Analogamente sarà provveduto nei casi di cessazione del nulla-osta per scadenza, rinuncia o decadenza.

ART 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La ditta concessionaria terrà l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia che potesse pervenirle da terzi.

È fatto obbligo al concessionario di accertare preventivamente, oltre alle canalizzazioni di proprietà Comunale, l'eventuale presenza di servizi quali linee elettriche, telefoniche, gas metano, ecc. interrati in corrispondenza del luogo interessato ai lavori restando l'Amministrazione concedente del tutto sollevata per qualsiasi danno avesse a verificarsi ad impianti oggetto di altre concessioni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi; inoltre saranno a totale carico della ditta concessionaria eventuali danni a persone, cose, mezzi e manufatti, causati sia durante l'esecuzione dei lavori sia in futuro per eventuali avvallamenti

della sede viabile o danni per rottura di tubazioni o altri servizi esistenti se conseguenza dei lavori autorizzati.

Nell'esecuzione dello scavo dovrà essere posta attenzione alle radici delle eventuali pubbliche alberature presenti lungo le strade Comunali.

In caso di danni questi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione Comunale.

ART 9. DISTANZE DAI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Durante lo scavo dovrà essere posta particolare attenzione ai servizi sotterranei esistenti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, ecc.).

In presenza di tali servizi il nuovo servizio dovrà essere posto ad una distanza da questi di cm. 50 lateralmente e cm. 50 verticalmente.

Verificandosi l'impossibilità di rispettare dette distanze dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico del Servizio Gestione del Territorio - Settore Lavori pubblici - gli opportuni accorgimenti da adottare e le eventuali distanze da rispettare in riferimento alle norme UNI e CEI in vigore al momento dell'intervento.

ART 10. CAUZIONE E GARANZIA

È fatto obbligo al concessionario, sia esso un privato o un gestore di servizi pubblici, di costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione, cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino del corpo stradale e relative sovrastrutture.

I singoli gestori di servizi pubblici concessionari di nulla osta per l'alterazione di suolo pubblico che di seguito si evidenziano:

- 1 - Servizio di distribuzione acquedotto e fognature;
- 2 - Servizio di distribuzione gas;
- 3 - Servizio per la distribuzione dell'energia elettrica;
- 4 - Servizio per l'esercizio telefonico;

interessati ad effettuare interventi sul suolo di proprietà comunale in modo continuativo durante tutto l'anno solare per: interrimento cavi e tubature, allacci, piccole espansioni di rete e interventi di urgenza, sono tenuti a costituire idonee garanzie finanziarie mediante polizze bancarie o assicurative per un importo garantito non inferiore a € 26.000/00; la polizza si intende rinnovata di anno in anno.

Per interventi a rete di particolare rilevanza, sempre eseguiti dai gestori di servizi pubblici, l'importo della cauzione è stabilito in € 51/64 a ml. di intervento; tale cauzione sarà svincolata su domanda del concessionario non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che l'amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione dei ripristini stradali.

Per interventi di alterazione del suolo pubblico eseguiti da privati, l'importo della cauzione è stabilito in € 51,64 a ml. di intervento con un minimo di € 516,46 per ogni alterazione; tale cauzione sarà svincolata su domanda del concessionario non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che l'amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione dei ripristini.

Per il versamento delle cauzioni suddette potrà essere effettuato il versamento presso la Tesoreria comunale o potranno essere presentate idonee garanzie finanziarie mediante polizze bancarie o assicurative.

ART 11. REGOLAMENTI COMUNALI

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo in genere, sia a carattere temporaneo che permanente, oltre a quanto prescritto dal presente Regolamento, dovrà essere ottemperato anche alle norme riportate nel "Regolamento per la Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche" in vigore.

ART 12. DOCUMENTI APPLICABILI

Costituiscono parte integrante del procedimento di rilascio nulla osta per alterazione suolo pubblico i seguenti documenti:

- Stampato MD N.O. "Richiesta nulla osta"
- Stampato MD N.O. "Comunicazione di inizio lavori"
- Stampato MD F.L. "Comunicazione fine lavori"